





La nuova modalità di costituzione delle startup innovative

Una procedura digitale, semplice e gratuita per avviare le nuove imprese innovative



11° RAPPORTO TRIMESTRALE - DATI AL 31 MARZO 2019

1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE	1
2. Un servizio che fa la differenza: l'ufficio AQI della Camera di commercio	5
2 A NILIOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA FOLIALI MANTACCI COMPORTA	-

1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE

1.1 Trend nazionali

Al 31 marzo 2019 sono **2.181** le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita¹.


Tra queste, 1.662 hanno optato per una procedura interamente online, con la validazione degli atti fondativi mediante firma digitale (art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale) tramite la piattaforma startup.registroimprese.it. queste si aggiungono circa 180 imprese che hanno completato la procedura di costituzione online, ma che sono ancora in attesa dell'iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle Imprese².

Sono invece **519** le imprese che hanno scelto di utilizzare la nuova procedura **avvalendosi dei servizi d'assistenza offerti dalla propria Camera di Commercio** di riferimento (procedura ex art. 25 CAD, "Firma autenticata"). Oltre al supporto ricevuto, un ulteriore vantaggio di questa modalità risiede nel fatto che lo status di startup innovativa viene attribuito già al momento della costituzione³.

Solo **40** delle 2.181 startup innovative costituite online non risultavano più iscritte in sezione speciale alla data di riferimento, tutte a causa della cessazione dell'attività d'impresa⁴. Il totale delle nuove imprese innovative interessate dalla policy e attualmente in attività raggiunge dunque le 2.141 unità.

Le iscrizioni di startup innovative costituite con la nuova modalità digitale continuano a registrare un sostenuto trend di crescita. Negli **ultimi tre mesi** si sono iscritte alla sezione speciale **215** startup (66 a gennaio, 73 a febbraio, 76 a marzo), in linea con le 217 del trimestre precedente e con il dato medio registrato dal 2017 in avanti (223).

Figura 1: Iscrizioni in sezione speciale delle startup innovative costituite online, Q3 2016-Q1 2019 (dati per trimestre e per anno)



¹ Considerando anche le procedure ancora in corso, il numero di imprese che ha utilizzato la procedura online sfiora quota 2.400.


² Nel caso di procedura ex art. 24 CAD, l'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale delle startup innovative è subordinata a un controllo di conformità sugli atti effettuato dalla CCIAA competente.

³ Si segnalano inoltre **58** startup che hanno optato per costituire l'azienda offline tramite atto pubblico (ossia, rivolgendosi a un notaio), ma utilizzando comunque il modello tipizzato previsto dalla modalità di costituzione online. In assenza dei due elementi chiave dell'agevolazione (gratuità e digitalizzazione) queste imprese non saranno prese in considerazione ai fini di questo rapporto.

⁴ A queste si aggiungono 25 imprese che risultavano in procedura di liquidazione alla data di riferimento.

Considerando le imprese iscrittesi nella sezione speciale del Registro dedicata alle startup innovative nei primi tre mesi del 2019, e circoscrivendo ulteriormente il campo a quelle costituite nello stesso periodo⁵, risulta che poco meno di 4 startup innovative su 10 hanno adottato la nuova modalità di costituzione (37,8%): un dato esattamente in linea con quello osservato nelle precedenti rilevazioni (v. Figura 2).

Figura 2: Incidenza utilizzo nuova modalità, ultimi 12 mesi



⁵ Altre, infatti, potrebbero essere state costituite in un momento precedente: allo status di startup innovativa si può accedere anche successivamente alla costituzione, purché questa sia avvenuta entro cinque anni, e l'impresa sia in possesso degli altri requisiti previsti dal d.l. 179/2012, art.25, comma 2. Inoltre, per effetto dei controlli di conformità eseguiti dalle singole CCIAA, alcune startup costituite online in autonomia hanno ottenuto la registrazione nella sezione speciale in un momento successivo rispetto alla costituzione dell'impresa.

1.2 Distribuzione territoriale⁶

Con le prime due startup costituite online in Valle d'Aosta, la nuova modalità è stata ora utilizzata in tutte le regioni italiane.

Distribuzione geografica delle startup
costituite con la nuova modalità
(solo valori validi)

Regione	n. costituite online	% tot. nazionale
Lombardia	579	27,0%
Veneto	252	11,8%
Lazio	224	10,5%
Campania	148	6,9%
Sicilia	123	5,7%
Emilia-Romagna	119	5,6%
Toscana	100	4,7%
Puglia	91	4,3%
Piemonte	82	3,8%
Marche	78	3,6%
Calabria	50	2,3%
Trentino-Alto Adige	48	2,2%
Sardegna	45	2,1%
Friuli-Venezia Giulia	45	2,1%
Liguria	42	2,0%
Abruzzo	35	1,6%
Basilicata	30	1,4%
Umbria	25	1,2%
Molise	23	1,1%
Valle d'Aosta	2	0,1%
Totale	2.141	

La prima regione per utilizzo della modalità digitale rimane la **Lombardia**, che consolida la sua posizione di vertice con **579** startup

I dati qui rappresentati considerano le startup innovative costituite online a partire dal luglio del 2016 e ancora iscritte nella sezione speciale al 31 marzo 2019: non tengono conto, pertanto, delle 40 startup costituite con la nuova modalità e oggi non più iscritte in sezione speciale di cui si è detto sopra.

costituite online, oltre un quarto del totale nazionale (27%). In seconda e terza posizione si collocano il **Veneto**, con 252 (11,8%), e il **Lazio**, con 224 (10,5%). Altre regioni in cui la nuova procedura è stata utilizzata da almeno 100 startup sono Campania (148 startup), Sicilia (123), Emilia-Romagna (119) e, da questo trimestre, Toscana (100).

D'altro canto, la nuova modalità risulta ancora poco utilizzata in alcune regioni che pur vantano una significativa presenza di nuove imprese innovative. Si veda il caso dell'Emilia-Romagna, che ospita l'8,8% delle startup innovative ma solo il 5,6% di quelle costituite online, e del Piemonte, la cui quota di startup sul totale nazionale è pari al 5,1%, mentre, se si circoscrive alla sole imprese costituite digitalmente, essa si ferma al 3,8% (82).

Passando al livello provinciale, Milano si conferma l'area più fertile per la creazione di startup innovative tramite la nuova modalità con 358 imprese avviate online (16,7% del totale nazionale). In seconda posizione c'è Roma (198, 9,2%). A grande distanza completano la top-5 Padova, con 82, Verona, con 67, e, appaiate, Bergamo e Brescia, con 52.

Nel complesso, sono state costituite startup innovative online in **104 province**: solo Oristano manca all'appello.

Tuttavia, alcuni territori molto popolosi risultano sottorappresentati: Torino rappresenta un caso emblematico in questo senso, in quanto quarta provincia in Italia per popolazione di startup innovative (322), ma con solo 28 imprese create online. Tra le province maggiori, anche a Bologna e Napoli il numero delle startup costituite online risulta proporzionalmente minore, talvolta di molto, rispetto alla rilevanza dell'area

nell'ecosistema nazionale dell'imprenditoria innovativa.

1.3 Tasso di adozione e misure di efficienza

La distribuzione territoriale delle startup innovative costituite online non è soltanto funzione della popolazione complessiva di imprese innovative localizzate nell'area: il dato è fortemente influenzato dal tasso di adozione della nuova modalità sul totale delle nuove startup costituite.

La nuova modalità è stata scelta dal 35,2% delle startup costituite e iscritte in sezione speciale negli ultimi 12 mesi. Tale incidenza media nazionale nasconde tuttavia forti disomogeneità regionali, illustrate nella tabella seguente.

Nell'ultimo anno, la prima regione italiana per tasso di adozione della modalità di costituzione online è di gran lunga la Sardegna, in cui il 80,8% delle startup costituite ha optato per la nuova procedura. Solo altre due regioni superano la soglia del 50%, le poco popolose Molise e Valle d'Aosta. Tra le regioni con una popolazione di startup più rilevante, la Lombardia si colloca qualche punto percentuale al di sopra della media nazionale; compaiono invece nella bassa della graduatoria parte Campania, Lazio, Piemonte e, all'ultimo posto, l'Emilia-Romagna.

Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove startup Classifica per regione, aprile 2018-marzo 2019

		n.
Regione	%	costituite online
Sardegna	80,8%	21
Valle d'Aosta	66,7%	2
Molise	50,0%	13
Basilicata	45,8%	11
Veneto	43,2%	89
Toscana	42,9%	33
Marche	42,6%	26
Lombardia	41,2%	221
Sicilia	37,9%	25
Abruzzo	37,0%	10
Puglia	36,5%	31
Friuli-Venezia Giulia	35,4%	17
Liguria	35,3%	12
Campania	34,0%	54
Trentino-Alto Adige	28,6%	16
Piemonte	27,1%	32
Calabria	25,5%	14
Lazio	24,4%	64
Umbria	21,6%	11
Emilia-Romagna	21,1%	40
Italia	35,2%	742

Tale dato cela notevoli disomogeneità anche all'interno della stessa regione, in cui non di coesistono province consequenza, Camere di Commercio, le cui aree di competenza coincidono ancora in buona parte con il livello provinciale - che presentano tassi di adozione molto diversi tra loro. Ad esempio, la Sardegna ospita sia una delle aree con il tasso di adozione più elevato, Sassari (unica tra le province con almeno 10 costituzioni in cui il 100% delle nuove startup è stato creato online) che quella con il tasso più basso (Oristano, ancora ferma a zero); non dissimile il caso della Sicilia, dove Messina raggiunge l'85,7% mentre Palermo si ferma al 28%.

Circoscrivendo l'analisi alle maggiori province italiane (ossia quelle con oltre 30 startup costituite negli ultimi 12 mesi), emerge come quattro di esse facciano registrare un tasso di adozione pari o superiore al 50%: Brescia (68,4%), Verona, Bergamo e Padova. Roma Milano (34,4%) si posiziona leggermente al di sotto della media nazionale. Molto più in basso, con un tasso di adozione inferiore al 25%, troviamo invece Napoli (24%), Roma (22,9%) e, quasi a chiudere la graduatoria, Torino (14,5%) e Bologna (13,8%).

Si segnala inoltre, come curiosità statistica, che, oltre alla citata Sassari, sono cinque le province in cui il **100%** delle startup costituite negli ultimi 12 mesi ha scelto la nuova modalità: Agrigento, Prato, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Altro indicatore per cui si riscontrano variazioni significative a livello territoriale è il tempo d'attesa medio tra la data di costituzione dell'impresa e l'ottenimento dello status di startup innovativa. Infatti, mentre l'atto e lo statuto standard consentono che la costituzione avvenga immediatamente, l'ingresso nella sezione speciale del Registro delle Imprese richiede una verifica da parte della CCIAA di competenza sul possesso dei requisiti di startup innovativa di cui al d.l. 179/2012.

In media, una startup innovativa costituita online attende 31,5 giorni per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative: un tempo d'attesa ridottosi però a soli 23,6 giorni per le società costituite nell'ultimo anno.

In alcuni territori, però, i tempi medi d'attesa si sono finora rivelati marcatamente più brevi. In ben sette province tutte le startup costituite online negli ultimi 12 mesi hanno ottenuto lo status speciale lo stesso giorno della propria costituzione; in una di esse, Pavia, sono state create più di 5 startup. Da segnalare anche i casi di Verona e Trento, che a fronte di un numero considerevole di procedure di costituzione (rispettivamente 29 e 10 nell'ultimo anno) fanno registrare tempi d'attesa medi inferiori a un giorno; anche a Bergamo (20 costituzioni) e Padova (26 costituzioni) le procedure si concludono in media in meno di una settimana. Nelle due province maggiori del Paese, Roma e Milano, le procedure impiegano in media tra le due e le tre settimane (22,6 giorni a Roma, 16,9 a Milano).

All'opposto, tempi d'attesa molto lunghi si osservano a Torino (63,8 giorni), Napoli (121 giorni, dato tuttavia in netto miglioramento rispetto alla precedente rilevazione) e Catania (125 giorni).

Tasso di adozione della modalità online
sul totale delle nuove startup
Classifica per provincia, aprile 2018-marzo 2019
(almeno 10 startup costituite)

#	Regione	%	costituite online/ tot
1	Sassari	100,0%	13/13
2	Ascoli Piceno	75,0%	12/16
3	Campobasso	70,6%	12/17
4	Pavia	69,2%	9/13
5	Varese	68,8%	11/16
6	Brescia	68,4%	26/38
9	Verona	56,9%	29/51
12	Padova	50,0%	26/52
12	Bergamo	50,0%	20/40
29	Milano	34,4%	125/363
43	Napoli	24,0%	18/75
45	Roma	22,9%	54/236
51	Torino	14,5%	10/69
52	Bologna	13,8%	9/65
53	Rimini	10,8%	4/37
54	Modena	8,7%	2/23
55	Como	7,1%	1/14
	Italia	35,2%	742/2.110

2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

L'ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) assorbe le funzioni del servizio di assistenza specialistica delle Camere che, da luglio 2016 a fine giugno 2017, ha aiutato gli startupper nella delicata fase di rodaggio della nuova modalità di costituzione online.

Con l'AQI, la Camera di Commercio supporta gratuitamente e con un servizio su misura le

startup che vogliono costituirsi o – dal 22 giugno 2017 (notizia correlata) – *modificare* il proprio atto costitutivo e statuto.

Tramite il proprio ufficio AQI, la CCIAA accompagna l'imprenditore in tutte le tappe del processo: dalla verifica della correttezza del modello alla sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e ogni altra attività necessaria, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Per gli utenti con elevate competenze normative rimane la possibilità di sottoscrivere gli atti ai sensi dell'art. 24 del CAD, procedendo in autonomia nella compilazione del modello, nella registrazione all'Agenzia delle Entrate e nella trasmissione della pratica di Comunicazione Unica con i consueti software per la elaborazione e l'invio delle pratiche al Registro delle Imprese.

Come si attiva il supporto dell'ufficio AQI della Camera?

Dopo aver compilato atto e statuto l'imprenditore inserisce i propri dati di contatto, in modo da rendersi raggiungibile dall'ufficio AQI della CCIAA competente che provvederà a fissare un appuntamento.

Tutte le informazioni sull'iter e sulle operazioni che saranno svolte con l'ausilio della Camera di Commercio sono illustrate dettagliatamente nella piattaforma startup.registroimprese.it, sezione "Crea o modifica startup".

Quali vantaggi?

L'ufficio AQI consente ai fondatori delle startup innovative di portare a termine la costituzione della società e alle modifiche di atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto degli standard legali e formali e con il vantaggio dell'immediata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Con il supporto della Camera il neo imprenditore ha la certezza che la documentazione prodotta è formalmente corretta e che non necessita di ulteriori modifiche per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la registrazione fiscale del modello all'Agenzia delle Entrate.

3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA

Risale al 17 febbraio 2016 il Decreto con cui, dando attuazione all'art. 4, comma 10 bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova, pionieristica modalità per la costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il Decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata Circolare 3691/C del 1º luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d'avvio.

A partire dal 22 giugno 2017, inoltre, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo Decreto direttoriale del 4 maggio 2017, le startup innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto.

Una raccolta delle fonti normative, delle guide e della modulistica inerenti alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative sono disponibili al seguente link: startup.infocamere.it/atst/help/

Gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della nuova modalità sono:

- → la sua gratuità: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto e dell'imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un considerevole risparmio per gli imprenditori;
- → il carattere di disintermediazione tipico del processo: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l'identità dei sottoscrittori dell'atto, già assicurata dall'obbligo di utilizzo della firma digitale, e l'imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;
- → la possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto

- online mediante una *piattaforma web dedicata*, anche attraverso salvataggi successivi;
- → il ricorso a un modello standard di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell'imprenditore;
- → il formato elettronico elaborabile XML dell'atto, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;
- → la volontarietà: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità e, all'interno di questa, se ricorrere o meno ai servizi di accompagnamento forniti presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La scelta di rivolgere il decreto attuativo al tipo societario della società a responsabilità limitata è dettata da due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle startup costituite in questa forma, che rappresentano stabilmente oltre l'80% del numero complessivo; in secondo si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole che il legislatore ha riservato alle startup innovative costituite secondo questa tipologia. Esse hanno, infatti, la possibilità, altrimenti circoscritta alle società per azioni, di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.